



COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI DAL 01.01.2021

INDICE

Articolo 1	Oggetto del regolamento
Articolo 2	Soggetto attivo
Articolo 3	Presupposto
Articolo 4	Soggetti passivi
Articolo 5	Obbligazione tributaria
Articolo 6	Determinazione della superficie tassabile
Articolo 7	Istituzioni scolastiche statali
Articolo 8	Locali ed aree scoperte soggetti al tributo
Articolo 9	Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
Articolo 10	Criteri di determinazione delle tariffe
Articolo 11	Articolazione della tariffa
Articolo 12	Tariffa per le utenze domestiche
Articolo 13	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Articolo 14	Tariffa per le utenze non domestiche
Articolo 15	Classificazione delle utenze non domestiche
Articolo 16	Riduzione per zone parzialmente servite o non servite
Articolo 17	Riduzione mancato o irregolare svolgimento del servizio
Articolo 18	Riduzione per compostaggio domestico
Articolo 19	Gestione e classificazione dei rifiuti
Articolo 20	Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Articolo 21	Superfici con produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali o pericolosi
Articolo 22	Esclusione quota variabile per le utenze non domestiche
Articolo 23	Riduzione quota variabile per le utenze non domestiche
Articolo 24	Riduzione per le utenze non domestiche stagionali
Articolo 25	Altre agevolazioni
Articolo 26	Riduzioni straordinarie 2021 “Emergenza COVID-19” per utenze non domestiche
Articolo 27	Cumulo di riduzioni
Articolo 28	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni e servizi a richiesta
Articolo 29	Tributo giornaliero
Articolo 30	Riscossione TARI
Articolo 31	Importi minimi
Articolo 32	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Articolo 33	Rimborsi e compensazione
Articolo 34	Dichiarazione TARI
Articolo 35	Funzionario responsabile
Articolo 36	Verifiche ed accertamenti
Articolo 37	Sanzioni
Articolo 38	Contenzioso
Articolo 39	Riscossione coattiva
Articolo 40	Trattamento dei dati personali
Articolo 41	Entrata in vigore e abrogazione di norme precedenti

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del Testo Unico Ambientale D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D Lgs 116/2020, in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della tassa. Le previsioni in materia sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni regolamentari compatibili e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 2 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo il Comune di Carpenedolo per gli immobili soggetti alla tassa che insistono sul proprio territorio.

Articolo 3 - Presupposto

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 4 - Soggetti passivi

1. La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. La TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie nell'ipotesi di:
 - detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare;
 - detenzione di alloggi ammobiliati e/o locati a non residenti (qualora i conduttori non presentino dichiarazione di occupazione).
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 5 - Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e la cessazione ha efficacia dal mese solare successivo alla data della denuncia di cessazione/variazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso sulla base di quanto stabilito dai successivi articoli.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni intervenute si tiene conto in sede di conguaglio, come previsto dal presente regolamento.

Articolo 6 - Determinazione della superficie tassabile

1. La superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, c. 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 2, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

Articolo 7 - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31. La tassa sui rifiuti è rimborsata direttamente al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla popolazione scolastica.

Articolo 8 - Locali ed aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla tassa sui rifiuti tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette alla tassa tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 9 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:
 - locali tecnici, locali caldaia, celle frigorifere ed in analogia magazzini di stagionatura, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - soffitte e ripostigli, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
 - balconi, portici e terrazze scoperte;
 - unità immobiliari completamente vuote, non utilizzate, chiuse, e prive di allacci ai servizi pubblici;
 - aree scoperte delle utenze domestiche e aree scoperte delle utenze non domestiche se costituenti accessori o pertinenza di locali assoggettabili alla tassa.L'elencazione di cui sopra è a titolo esemplificativo e per quanto non elencato si fa ricorso a criteri di analogia.
2. Ai fini della non applicazione della tassa sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione TARI originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili ed allegata idonea documentazione relativa alle chiusure delle utenze e fotografie dei singoli locali, al fine da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Articolo 10 - Criteri di determinazione delle tariffe

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio Comunale entro i termini di legge.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
4. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Articolo 11 - Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate nelle due macro classi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. Il medesimo decreto suddivide ulteriormente le utenze domestiche in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in classi omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
2. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla classe omogenea di attività 12, unitamente alle banche, in luogo della classe 11, indicata dal DPR. n. 158/1999.
3. A decorrere dal 2021 viene esclusa dalla tassazione la classe omogenea di attività 20, relativa alle attività industriali con capannoni di produzione, come previsto dal D. Lgs 116/2020 -allegato L-quinquies.
4. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.
5. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa. A tal fine i costi fissi sono ripartiti in percentuale fra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali basati sull'effettiva produzione di rifiuti nelle due tipologie di utenza. Tali percentuali vengono ridefinite annualmente contestualmente al piano tariffario. Fino a quando non

sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

Articolo 12 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, dell'Allegato 1 del DPR 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, dell'Allegato 1 del DPR 158/1999. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 13 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dai registri anagrafici del Comune, alla data di emissione degli avvisi pagamento. Le variazioni, intervenute successivamente a tale data, nel numero dei componenti, compresi i non residenti di cui al comma 2, delle utenze già attive, hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che in caso di loro diminuzione non ne consegua la costituzione di una nuova utenza.
2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento ai residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Carpenedolo, unitamente agli eventuali ospiti, quali colf, badanti ed altri. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero e istituti penitenziari. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per i soggetti non residenti nel Comune o per le case a disposizione dei residenti unitamente alle pertinenze: garage, cantine, soffitte (trattasi di case ammobiliate, anche parzialmente), e per gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE, il numero degli occupanti è fissato in base ai parametri indicati al comma 6 del presente articolo.
6. Per utenze intestate o utilizzate da soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato sulla base delle superfici dell'unità abitativa comprensiva delle pertinenze, secondo i sotto indicati parametri:
 - sino a 50 mq n. 1 occupante;
 - da 51 a 90 mq n. 2 occupanti;
 - da 91 a 120 mq n. 3 occupanti;
 - da 121 a 140 mq n. 4 occupanti;
 - da 141 a 200 mq n. 5 occupanti;
 - per superficie maggiore di 200 mq n. 6 o più occupanti.

Articolo 14 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevata le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del DPR 27/4/1999 n 158.
2. La quota variabile calcolata è computata sulla base della metodologia di cui al punto 4.4. dell'Allegato 1 del DPR 158/1999 e con riferimento ai costi di cui all'art 42 c. 2 lett. a), attribuiti al complesso delle utenze non domestiche.
3. Si effettua la misurazione puntuale per i rifiuti conferiti dalle utenze non domestiche, presso il centro di raccolta, nel rispetto del D.Lgs 116/2020. A tal fine vengono determinate annualmente le tariffe per le diverse tipologie di rifiuto contestualmente all'approvazione delle tariffe della TARI per le utenze domestiche e non domestiche.

Articolo 15 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle classi di attività indicate al comma 7.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al presente articolo, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, oltre a quanto risultante da atti autorizzatori, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta.
3. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
4. Previa richiesta del contribuente possono essere tuttavia applicate le tariffe corrispondenti ad una specifica tipologia d'uso, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché facenti funzionalmente e/o catastalmente parte di un diverso e distinto immobile rispetto all'attività principale.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche ed istituti di credito e studi professionali
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione - <i>dal 2021 escluse da tassazione</i>
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club

Articolo 16 - Riduzione per zone parzialmente servite o non servite

1. Relativamente alle utenze domestiche la tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale in cui è effettuata la raccolta porta a porta dei rifiuti e tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari.
2. Si intendono parzialmente servite le utenze domestiche ubicate al di fuori del centro urbano cui è garantito il servizio di raccolta rifiuti porta a porta ad esclusione della frazione umida. Per queste utenze la tariffa, per la sola parte variabile, si applica in forma ridotta, nella misura del 30%. La percentuale della riduzione può essere rideterminata annualmente contestualmente al piano tariffario di riferimento.
3. Per le utenze domestiche non rientranti nelle tipologie descritte nei commi 1 e 2 e di fatto non servite dalla raccolta, la tariffa per la parte variabile è ridotta del 60%.
4. La riduzione di cui al comma 3 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno a decorrere dal mese successivo a quello dell'eventuale attivazione del servizio di raccolta.
5. Per la finalità di cui ai precedenti commi la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo dal conteggio, quindi, le eventuali vie di accesso private.

Articolo 17 - Riduzione mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente all'ufficio competente, attestante la situazione di carenza di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove il Comune o il soggetto gestore, non provveda entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto in misura massima del 10%, in relazione alla durata del servizio irregolare. Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali

comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio, dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi, sia stata esclusivamente temporanea.

Articolo 18 - Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi del comma 658 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche con l'introduzione del "Bonus compostaggio".
2. Il Bonus viene calcolato in percentuale sulla quota variabile della tariffa per coloro che attivano il servizio nel pieno rispetto delle procedure e requisiti come indicati nel "Regolamento Comunale per la Promozione e l'attuazione del compostaggio domestico" approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6/2016.
3. La riduzione è determinata in funzione del numero di mesi riferiti ad anno in cui il servizio è attivo. L'entità è determinata anche in funzione della riduzione dei costi di smaltimento della frazione umida oggetto del compostaggio e ridefinita annualmente contestualmente al piano tariffario. Il riconoscimento della riduzione resta condizionato al positivo riscontro della corretta ed effettiva attività di compostaggio.
4. Quanto disposto dal presente articolo non si applica alle utenze non servite o parzialmente servite (qualora non venga garantito il ritiro del rifiuto organico).

Articolo 19 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) i rifiuti non pericolosi, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) che sono simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato A;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere c), d), e).
5. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e della pesca, comprese le attività a esse connesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis D.Lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso.
6. Sono rifiuti speciali, se diversi dai rifiuti indicati dall'allegata tabella A, i rifiuti:

- a) prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - b) prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali;
 - c) prodotti nell'ambito delle attività commerciali;
 - d) prodotti nell'ambito delle attività di servizio;
 - e) derivanti da attività sanitarie e, in particolare, i rifiuti individuati all'art. 2, lett. g), D.P.R. n. 254/2003.
7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006.
8. I rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche devono essere conferiti al servizio di raccolta. Possono tuttavia essere conferiti dal produttore a soggetti debitamente autorizzati per destinarli al recupero.

Articolo 20 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Relativamente alle utenze non domestiche sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, o le loro porzioni, ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento comunale in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Non sono pertanto soggette alla tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali o pericolosi, oltre ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, gli altri magazzini e depositi, ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi;
 - c) le superfici dei locali e aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Restano soggette alla tariffa le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicate sul fondo;
 - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Restano soggetti alla tariffa gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali o pericolosi.
3. Per beneficiare dell'esclusione della tariffa, per le superfici di cui alle lettere a, b, d del comma 2, i contribuenti devono presentare al Comune:
 - a) apposita comunicazione, contenente la dichiarazione che in determinate aree dell'insediamento, identificate in planimetria, si formano rifiuti speciali o pericolosi derivanti dall'attività esercitata, distinti per codice EER e quantità presunte.
 - b) a pena di decadenza entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esclusione, deve essere presentata copia del MUD o altra documentazione atta a comprovare il corretto trattamento dei rifiuti speciali.
4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 21 - Superfici con produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali o pericolosi

1. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti urbani che speciali sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, in quanto catastalmente non delimitate in via permanente, ai fini dell'applicazione della tariffa, per la sola parte variabile, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
 - a) 30% studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi;
 - b) 40% officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti, elettrauto;
 - c) 40% autocarrozzerie verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie;
 - d) 20% falegnamerie;
 - e) 40% fabbri, officine metalmeccaniche.
2. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
3. Per le attività sopra citate l'utente dovrà presentare, con la dichiarazione del tributo, istanza di riduzione della superficie, con allegata la planimetria dei locali evidenziando le superfici e documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali, indicandone le tipologie, distinte per codici EER, e le quantità presunte.
4. Inoltre, e a pena di decadenza, l'utente deve presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce l'esclusione, copia del MUD o altra documentazione atta a comprovare il corretto trattamento dei rifiuti speciali.

Articolo 22 - Esclusione quota variabile per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, c. 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006 come modificato ed integrato dal D Lgs 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenuti alla corresponsione della quota variabile della TARI. La scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno cinque anni. L'utenza può comunque richiedere di rientrare nella gestione pubblica del servizio anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune, che ha facoltà di riammettere l'utenza tenendo conto dell'impatto sul servizio, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.
3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno solare, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita del servizio devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.

5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende abbia optato per la permanenza nel servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti.

Articolo 23 - Riduzione quota variabile per le utenze non domestiche

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, D. Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D Lgs 116/2020, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico una parte di rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono tenuti alla corresponsione della quota variabile della TARI. Le riduzioni spettanti di cui al comma 3 saranno applicate e restituite nel corso dell'annualità successiva. La scelta del conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno cinque anni. L'utenza può comunque richiedere di rientrare nella gestione pubblica del servizio anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune, che ha facoltà di riammettere l'utenza tenendo conto dell'impatto sul servizio, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e di costi.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile calcolata è $Pr = Qr/Qt$, dove:
 - Qr è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio;
 - Qt è la produzione teorica di rifiuti, con $Qt = Kd \cdot Sr$ con:
 - Kd è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - Sr è la superficie di riferimento.
4. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
5. La scelta da parte dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno solare, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali, con decorrenza dall'anno successivo.
6. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini indicati, si intende abbia optato per la permanenza nel servizio pubblico per la gestione di tutti i rifiuti urbani prodotti.

Articolo 24 - Riduzione per le utenze non domestiche stagionali

1. Il Comune prevede l'agevolazione della tariffa relativa alle utenze non domestiche con riduzione del 30% per la sola parte variabile ai locali e alle aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa, ma ricorrente, per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
2. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali.

3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Articolo 25 - Altre agevolazioni

1. Il Comune prevede le sottoelencate agevolazioni per la sola quota variabile della tariffa che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze non domestiche:
 - a) è applicata la riduzione del 50% per la sola parte variabile ai locali e alle aree scoperte situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, recependo l'art. 1 c. 86 della L. 549/1995. Tale riduzione sarà concessa esclusivamente su domanda degli interessati, debitamente documentata;
 - b) è applicata la riduzione del 60% per la sola parte variabile ai locali ed aree utilizzati dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Casa di Riposo e da Aziende Speciali e ai locali e alle aree ad uso scolastico occupati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche;
 - c) è applicata la riduzione del 80% per la sola parte variabile ai locali e alle aree utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Parrocchia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Carpenedolo.
2. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione/agevolazione della tassa, ove tale differenziazione, ed il conseguente conferimento, sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione, e la conseguente modalità di conferimento, preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
3. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione/agevolazione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
4. Il Comune prevede annualmente di premiare/penalizzare le utenze domestiche sulla base dei conferimenti individuali di rifiuto indifferenziato che vengono rilevati e registrati, confrontati con i conferimenti medi delle categorie di utenza e/o con le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1 del DPR 158/1999. L'entità di tali bonus/malus viene calcolata in percentuale sulla quota variabile della tariffa e ridefinita, insieme alle modalità di liquidazione/incasso, annualmente contestualmente all'approvazione delle tariffe e del piano finanziario.

Articolo 26 - Riduzioni straordinarie 2021 "Emergenza COVID-19" per utenze non domestiche

1. Per il solo anno 2021, a sostegno delle imprese in attuazione delle misure urgenti connesse all'emergenza da "COVID-19" di cui all'art.6 del D.L. 73/2021, sono applicate le riduzioni percentuali della tassa rifiuti per la quota fissa e per la quota variabile, alle classi di attività come di seguito riportato:

classi omogenee di attività	riduzioni % quota Fissa e Variabile
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
2. Cinematografi e teatri	100%
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	28%
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	80%
5. Stabilimenti balneari	100%

6. Esposizioni, autosaloni	28%
7. Alberghi con ristorante	100%
8. Alberghi senza ristorante	100%
9. Case di cura e riposo	100%
10. Ospedali	100%
11. Uffici, agenzie	28%
12. Banche ed istituti di credito e studi professionali	28%
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	80%
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	50%
15. Negozi particolari, filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	80%
16. Banchi di mercato beni durevoli	100%
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	80%
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	50%
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	28%
20. Attività industriali con capannoni di produzione - dal 2021 escluse da tassazione	28%
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	28%
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	80%
23. Mense, birrerie, amburgherie	80%
24. Bar, caffè, pasticceria	80%
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	28%
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	80%
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50%
28. Ipermercati di generi misti	28%
29. Banchi di mercato genere alimentari	100%
30. Discoteche, night club	100%

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono applicate ed esposte nell'avviso di pagamento relativo all'anno 2021, a tutte le utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel ruolo ordinario della tassa sui rifiuti del Comune di Carpenedolo alla data del 30 giugno 2021.
3. Le riduzioni non spetteranno alle nuove attività che si andranno a costituire nel corso del secondo semestre 2021.
4. Le riduzioni sono finanziate per l'anno 2021 da specifici fondi statali a ciò destinati - art 6 DL 73/2021 oltre a parte alle risorse residue del Fondo Funzioni Fondamentali 2020 assegnate e non utilizzate.
5. Ulteriori successive misure a sostegno delle utenze non domestiche potranno essere assegnate con apposito atto deliberativo disposto dalla Giunta Comunale.

Articolo 27 - Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ove non diversamente indicato nel presente regolamento, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 28 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni, agevolazioni e servizi a richiesta

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alle riduzioni e agevolazioni, ove non diversamente previsto, il costo del servizio resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. E' possibile che per alcuni "servizi a richiesta" il Comune preveda una copertura parziale o totale dei costi di tale servizio a carico dell'utenza che ne abbia fatto espressa richiesta. Le tariffe per tali servizi vengono ridefinite annualmente contestualmente al piano finanziario.

Articolo 29 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 30 - Riscossione TARI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini di scadenza dei versamenti possono essere modificati per specifiche circostanze debitamente individuate e motivate.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati. Può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
4. Fatto salvo quanto previsto all'art 31, il pagamento degli importi dovuti, relativi all'emissione annuale ordinaria, deve essere effettuato in 2 rate, aventi cadenza semestrale e scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 del mese relativo alla prima scadenza. Eccezionalmente, a seguito dell'emergenza sanitaria in atto COVID-19, il pagamento degli importi dovuti per l'anno 2021, avviene in 2 rate scadenti il 30.7.2021 ed il 30.11.2021, o in unica soluzione entro il 30 del mese relativo alla prima scadenza. Eventuali importi dovuti, relativi ad anni precedenti o servizi specifici o conguagli anche per l'anno in corso, possono essere emessi e riscossi in rata unica. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 31 - Importi minimi

1. La tassa non è dovuta e non è rimborsata qualora l'importo complessivamente dovuto, sia pari o inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 32 - Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Tenuto conto degli importi da versare, il contribuente che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, certificata con dichiarazione ISEE, può presentare richiesta di ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, secondo il seguente schema:
 - fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
2. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 33 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi di legge con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi pari o inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.
5. Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale o parziale dei tributi, qualora venga a trovarsi nella condizione di erogare somme, a qualsiasi titolo, dovute a contribuenti che non abbiano assolto alle obbligazioni tributarie locali.

Articolo 34 - Dichiarazione TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere compilata da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti tenuti alla dichiarazione provvedono a compilarla in forma telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul portale istituzionale dell'Ente, nelle sezioni dedicate ai cittadini, allegando la documentazione necessaria.
4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
5. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di variazione o di cessazione.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali;
- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche:

- a) denominazione /ragione sociale dell'impresa, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
8. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU/TIA/TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

Articolo 35 - Funzionario responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 36 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge tutte le attività di controllo delle dichiarazioni presentate necessarie per la corretta applicazione della tassa sui rifiuti ed a tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - c) richiedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, agli uffici pubblici ed enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - d) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale autorizzato nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati, del proprio personale dipendente, di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere documenti e consentire all'ufficio tributi l'accesso alle banche dati, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.
3. Nei casi in cui venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato, contenente anche l'intimazione ad adempiere, prevista all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019, comprensivo dell'imposta dovuta, oltre che degli interessi, calcolati nella misura del tasso legale, aumentato di un punto percentuale, delle sanzioni e delle spese di emissione. Gli atti di accertamento emessi acquistano efficacia di titolo esecutivo decorsi i 60 giorni dalla data di notifica e possono essere affidati al soggetto legittimato alla riscossione coattiva forzata. L'avviso di accertamento, elaborato con sistemi informatici, viene sottoscritto dal funzionario responsabile dell'imposta. La firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile ai sensi dell'art 1 c. 87 della Legge 549/95.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalla legge.

Articolo 37 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla rispettiva dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Nel caso il contribuente si avvalga dell'istituto del ravvedimento operoso, deve obbligatoriamente presentare comunicazione dell'avvenuto ravvedimento su idoneo modello allegando copia della quietanza di versamento.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 14 D. Lgs 504/1992 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. E' facoltà del contribuente regolarizzare spontaneamente, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs 472/1997 come modificato dalla Decreto Legge n 124/2019, così detto decreto fiscale 2020, convertito nella Legge 157/2019:
 - i versamenti omessi o insufficienti, fino a cinque anni dall'errore, versando oltre all'imposta dovuta, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale;
 - la dichiarazione procedendo alla presentazione tardiva, da effettuare entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Oltre tale termine l'irregolarità per omessa dichiarazione non è sanabile. E' preclusa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso se la violazione è stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Articolo 38 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. E' altresì applicato l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Articolo 39 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di cui all'articolo 36 comma 3, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 40 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 41 - Entrata in vigore e abrogazione di norme precedenti

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.
2. È abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 04.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari precedenti ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti relativi alle annualità pregresse.

Allegato A

RIFIUTI SIMILI AI DOMESTICI

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* (pericolosi)	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi in materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* (pericolosi)	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (pericolosi)	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* (pericolosi)	200130
ALTRI RIFIUTI	altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Sono, altresì, rifiuti urbani:

- i rifiuti sanitari individuati dall'art. 2, lett. g) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, purchè non rientrino tra i rifiuti sanitari pericoli a rischio infettivo o tra i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, e costituiti da:
 - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per le quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, rifiuti da imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti urbani, spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dalle utenze non domestiche analoghi, per natura e per quantità a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature

elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usati sia dalle utenze domestiche che dalle utenze non domestiche (c.d. dual use) sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dalle utenze domestiche;

- sfalci e potature prodotti dalle utenze non domestiche, come definito dalla circolare ministeriale 14.05.2021, da distinguersi come segue:
 - rifiuti urbani quando prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde pubblico;
 - rifiuti urbani quando prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato "fai da te", posta in essere direttamente dal privato.

Non possono essere considerati urbani e sono pertanto rifiuti speciali quando prodotti nell'ambito di una attività di manutenzione del verde privato posta in essere da una impresa, non risultando l'attività in questione ricompresa tra quelle individuate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020.